



Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Piano Operativo 2017- 2019

Intervento 30

“Prepararsi al cambiamento per prevenire le crisi aziendali”

**AVVISO A** per il finanziamento di interventi formativi di riqualificazione dei lavoratori

Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.

## ALLEGATO 4.A

**Dichiarazione Aiuti di stato in esenzione  
ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss. mm. e ii.**

**A CURA DELL'IMPRESA RICHIEDENTE**

*Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del  
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il legale rappresentant e dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa						
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.	
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA			
	Piccola impresa	<input type="checkbox"/>	Media impresa	<input type="checkbox"/>	Grande impresa	<input type="checkbox"/>

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico:

Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato sul BURAT	
	<b>"Prepararsi al cambiamento per prevenire le crisi aziendali"</b>	Determinazione dirigenziale n. DPG009 del / /	n. /	ordinario del /

Per la concessione di aiuti alla formazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 187/1 del 26.06.2014, e smi ,

**CONSAPEVOLE** delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

#### DICHIARA

##### Sezione A – Natura dell'impresa

che ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento 651/2014 e smi

l'impresa non è in difficoltà<sup>1</sup>

#### DICHIARA

##### Sezione B – Clausola "Deggendorf"

che l'impresa di cui è titolare/che rappresenta non è destinataria di un'ingiunzione di recupero

<sup>1</sup> **Definizione impresa in difficoltà:** L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- Nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- Nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- Qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- Qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- Nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - Il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
  - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, oppure;

- che l'impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero:
  - o ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione
  - oppure
  - o ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato

#### DICHIARA

#### Sezione C – "Condizioni di cumulo"

**DI NON AVERE** ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso *progetto* di cui si chiede il finanziamento

**DI AVERE** ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso *progetto* di cui si chiede il finanziamento

Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili», l'impresa rappresentata

- NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato;
- ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE <sup>2</sup>	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
<b>TOTALE</b>							

#### DICHIARA

- che l'impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
- che l'impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;

#### E SI IMPEGNA

a ripresentare al momento della concessione e dell'erogazione dell'aiuto la presente dichiarazione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente

#### AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

#### E ALLEGA

<sup>2</sup> Indicare gli estremi del Regolamento oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

1) copia del modello F24 o del deposito presso la banca relativi all'aiuto dichiarato illegittimo dalla Commissione Europea (*se pertinente*)

Luogo e data \_\_\_\_\_

**IL PRESENTE DOCUMENTO DOPO ESSERE STATO COMPILATO, E DOPO CHE IL SOTTOSCRITTORE ABBA PRESO VISIONE DELLE DISPOSIZIONI PER L'OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONALITA' EX ANTE AIUTI DI STATO, DI SEGUITO RIPORTATE, DEVE ESSERE TRASFORMATO IN PDF E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA CANDIDATA.**

## **DISPOSIZIONI PER L'OTTEMPERANZA DELLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO**

Il presente regime (Art. 31 del Reg. UE 651/2014), ai fini dell'ottemperanza della Condizionalità ex ante aiuti di Stato, di cui all' Accordo di Partenariato Italia 2014 – 2020:

- 1) prevede la concessione di aiuti che non ricadono nella fattispecie della “macro soglia” di dotazione annuale media statale, pari a €. 150 MI, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- 2) non comporta aiuti per “attività connesse all'esportazione” verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea;
- 3) non subordina la concessione dei finanziamenti all'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- 4) non riguarda la concessione di aiuti a settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 come specificati dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso regolamento;
- 5) prevede che se l'impresa richiedente fosse operante contemporaneamente in settori inclusi e in settori esclusi di cui alla lettere a), b) e c) del paragrafo 3, dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 per la concessione degli aiuti di cui al presente regime deve essere assicurata, dalla stessa impresa, la separazione delle attività o alternativamente la distinzione dei costi fra le diverse attività esercitate dal beneficiario degli aiuti;
- 6) esclude esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti (come da lettera a) paragrafo 4, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014) per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno a meno che l'impresa destinataria dell'ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato; In ogni caso la liquidazione degli aiuti è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. (clausola Deggendorf);

- 7) esclude l'ammissibilità delle "imprese in difficoltà" come definite dal punto (18) paragrafo 1, dell'articolo 2, del Reg. (UE) n. 651/2014.
- 8) non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare "violazioni indissociabili del diritto dell'Unione europea", come indicate dal paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, riguardo alla sede dell'impresa, all'obbligo di utilizzo di prodotti nazionali, o limitazioni alle possibilità di sfruttamento dei risultati della RSI;
- 9) assicura il rispetto della "soglia di notifica" , di cui all'articolo 4, prevista per gli aiuti alla formazione di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014 e fermo restando il rispetto dell'intensità di aiuto prevista dalla citata disposizione normativa;
- 10) assicura il rispetto delle "trasparenza degli aiuti" di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) n. 651/2014, in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di "sovvenzione";
- 11) assicura il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/2014 in relazione al c.d. "effetto incentivazione" o in quanto le attività correlate alle concessioni degli aiuti saranno avviate solo successivamente alla presentazione della "domanda di finanziamento" e la stessa domanda rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2 dell'art. 6;
- 12) assicura che ai fini del calcolo delle "intensità degli aiuti" concedibili e della determinazione dei "costi ammissibili" gli importi utilizzati nei provvedimenti di concessione e di liquidazione degli aiuti sono al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile;
- 13) gli importi utilizzati nei provvedimenti di concessione e di liquidazione degli aiuti, purché ricadenti nella tipologia dei costi ammissibili per ognuna delle categorie di aiuti attivati, possono essere computati anche in base ad una delle c.d. "opzioni semplificate" ai sensi degli articoli 67 e 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 14, paragrafo da 2 del Reg. (UE) n. 1304/2013;
- 14) assicura che, in caso di cumulo (nel rispetto dei criteri e delle limitazioni fissate all'articolo 8 del Reg. (UE) n. 651/2014), prima delle concessioni, saranno attivati i necessari controlli per verificarne le condizioni specifiche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- 15) prevede il rispetto degli obblighi di registrazione delle "misure d'aiuto", nonché degli "aiuti individuali" nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della L.234/2012, nonché i controlli specifici per le verifiche sui cumuli dei costi nonché per la gestione della c.d. "Lista Deggendorf" per gli aiuti illegali già oggetto di decisioni di recupero.